



CITTA' DI FERRANDINA

Provincia di MATERA

I.M.U. anno 2013

Il Comune di Ferrandina e informa che il prossimo **17 giugno 2013** scade il termine per il pagamento della prima rata dell'I.M.U.

ATTENZIONE !!!

La prima rata di giugno è **SOSPESA** per:

- **l'abitazione principale e relative pertinenze**, (categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, C/2, C/6 E C/7), **ad esclusione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 (edifici di pregio, ville, castelli)**;
- **i terreni agricoli e i fabbricati rurali** (categorie catastali: A/6 e D/10);
- **le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;**

Per la determinazione della prima rata si dovrà calcolare l'importo dell'imposta applicando le aliquote approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 26.09.2012 e cioè:

0,4% per le categoria A/1, A/8 e A/9 (edifici di pregio, ville,castelli) se destinate ad abitazione principale e loro pertinenze)

0,9% per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale

Per l'anno 2013, il versamento IMU , arrotondato all'euro, va effettuato integralmente al Comune, ad eccezione per quello relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**, per i quali l'aliquota stabilita nella misura del 0,9% va suddivisa in due parti: aliquota dello **0,76% in favore dello Stato** ed aliquota dello **0,14% a beneficio del Comune**.

Pertanto in sede di compilazione del modello di pagamento F24 (**sezione IMU ed altri tributi locali**), oltre ad indicare per ogni rigo utilizzato il codice comune **D547**, sarà necessario prestare particolare attenzione ai codici tributo da utilizzare, che risultano in parte modificati rispetto a quelli utilizzati per l'anno 2012, come può evincersi dal prospetto che segue:

Tipologia immobili	Codice F24 IMU Comune	Codice F24 IMU Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	-
Aree Fabbricabili	3916	-
Altri Fabbricati escluso categoria D	3918	-
Fabbricati categorie catastale D	3930	3925

Il versamento arrotondato all'euro, deve essere effettuato con il **modello F24** presso un istituto di credito o presso Poste Italiane, utilizzando il **codice comune** (valido solo per immobili siti in Ferrandina) **D547**.

la base imponibile: si determina aumentando la rendita catastale (già in possesso del contribuente) del 5 per cento a titolo di rivalutazione, e poi applicando i moltiplicatori previsti dalla legge:

Classificazione catastale	Moltiplicatore
Abitazioni (cat. A, esclusi gli A/10), Cantine, magazzini, garage, tettoie, ecc. (cat. C/2, C/6 e C/7)	160
Uffici e studi privati (cat. A/10)	80
Edifici pubblici(cat. B)	140
Negozi e botteghe (cat. C1)	55
Laboratori artigiani, fabbricati ad uso sportivo, ecc(cat. C/3, C/4 e C/5)	140
Edifici industriali e commerciali, alberghi (cat. D, esclusi i D/5)	65
Banche e assicurazioni (cat. D/5)	80

- le detrazioni:

€. 200,00	Per abitazione principale, abitazioni assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze
€. 50,00	Per ogni figlio avente dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione principale, di età non superiore a 26 anni (compiuti). L'importo complessivo non può essere superiore ad € 400,00

DICHIARAZIONI

Non sono tenuti alla dichiarazione i contribuenti che hanno presentato la stessa ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) purché compatibile con la disciplina dell'imposta municipale propria.

Tutti coloro che sono invece obbligati, devono presentare la dichiarazione I.M.U. entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Chi la presenta:

- chi ha cambiato la propria situazione immobiliare (ha comprato, ha venduto, ha ereditato nel 2013; ha cambiato residenza), nel caso in cui l'atto notarile non sia transitato attraverso il mui (modello unico informatico)

- i soggetti titolari di immobili che beneficiano di riduzioni di imposta, come per fabbricati inagibili o inabitabili, di interesse storico-artistico, o che godono di riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, terreni agricoli; e cioè nei casi in cui il comune non conosce le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria;
- l'amministratore di condominio per conto di tutti i condomini e nel caso l'amministrazione riguardi più condomini, per ognuno di essi va presentata una dichiarazione IMU distinta;
- I coniugi separati legalmente, assegnatari del diritto di abitazione della casa. Nel caso in cui due coniugi risiedano in distinte abitazioni: la dichiarazione serve a chiarire quale delle due gode delle riduzioni prima casa ed eventuali figli a carico
- chi ha acquistato un'area edificabile ed eventuali variazioni di valore.

Ferrandina 30 Maggio 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to: Luigi CANITANO